

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2025, n. 8-1834

Legge regionale n. 19/2009, articolo 29. Approvazione degli indirizzi, per l'anno 2025, agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette ai fini dell'attribuzione di obiettivi comuni al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della D.G.R. 71-2681 del 21 dicembre 2015, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. 3-7064 del 20 giugno 2023.



Seduta N° 122

Adunanza 17 NOVEMBRE 2025

Il giorno 17 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 8-1834/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 19/2009, articolo 29. Approvazione degli indirizzi, per l'anno 2025, agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette ai fini dell'attribuzione di obiettivi comuni al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della D.G.R. 71-2681 del 21 dicembre 2015, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. 3-7064 del 20 giugno 2023.

A relazione di: Gallo, (Bongioanni)

Premesso che:

la legge regionale n.19/2009 “*Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”, all’articolo 29, comma 1, sancisce che, nell’ambito dell’attività di coordinamento riconosciuta alla Regione nei confronti dei propri Enti di gestione delle Aree naturali protette, riserva alla stessa il potere di definire obiettivi e linee strategiche prioritarie comuni mediante appositi provvedimenti di indirizzo;

il comma 4 del sopra richiamato articolo 29 individua le diverse attività attraverso cui la Regione esercita le suddette funzioni di indirizzo e coordinamento agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette, tra cui, alla lettera b), l’istituzione di apposita Commissione di valutazione con lo specifico compito di definire i criteri del sistema valutativo dei dirigenti di tali Enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

la DGR n. 33-6199 del 29 luglio 2013 ha istituito la Commissione di valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree naturali protette regionali, assegnandole il compito di adeguare il sistema regionale di valutazione del personale dirigenziale degli Enti di gestione delle aree protette alla normativa vigente.

Premesso, inoltre, che la DGR n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, di approvazione, con decorrenza dal 2016, del nuovo sistema di valutazione del personale dirigenziale degli Enti di gestione delle

Aree naturali protette elencate dall'articolo 10 della medesima legge regionale n.19/2009, in particolare, dispone che:

- il sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree naturali protette si articola sui seguenti tre fattori di giudizio applicati ai dirigenti regionali: *“performance organizzativa, performance individuale e qualità della performance, adattando ove necessario il sistema valutativo regionale alle peculiarità degli Enti, nei quali di norma è presente un'unica figura dirigenziale con funzioni di direttore dell'ente”*;
- tenendo conto degli aspetti specifici degli Enti gestori sopra richiamati, sia introdotto, tra gli obiettivi dei dirigenti delle aree naturali protette, da valutare nell'ambito della performance organizzativa, un obiettivo generale “di sistema”, comune a tutti gli Enti, definito, quale indirizzo formale ai propri Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle proprie priorità relative alle tematiche ambientali o ad aspetti di carattere più generale, in ambito organizzativo, gestionale e finanziario, e un obiettivo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione della Pubblica amministrazione;
- gli obiettivi regionali dovranno essere sufficientemente generali da potersi applicare in tutti gli Enti, e tali da potersi declinare e dettagliare in ciascuno di essi da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico, in relazione alle dimensioni territoriali, all'organico ed alle caratteristiche tipologiche e geografiche di ciascun Ente;
- oltre a tali obiettivi "di sistema" gli Enti possono assegnare ulteriori obiettivi a concorrenza della valutazione della performance organizzativa, di cui uno avente come requisito obbligatorio la collaborazione con almeno un altro Ente di gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e con un peso percentuale non inferiore al 10% sul totale del 40% attribuibile al fattore performance organizzativa.

Richiamato che la DGR 3-7064 del 20 giugno 2023, a parziale modifica della suddetta DGR n. 71-2681 del 21 dicembre 2015 ed in particolare del Paragrafo 1 del suo Allegato, ha previsto che il secondo obiettivo generale organizzativo “di sistema” deve essere inerente agli adempimenti in materia di innovazione, digitalizzazione e comunicazione della pubblica amministrazione.

Dato atto che, a causa del prolungarsi del procedimento di rinnovo degli organi degli Enti di gestione delle aree protette, scaduti allo scadere della XI legislatura, non è stato finora possibile procedere all'individuazione degli indirizzi per la definizione degli obiettivi dei relativi Direttori per l'anno 2025.

Richiamata l'azione intrapresa a livello regionale per fronteggiare l'ancora attuale emergenza causata dal virus della Peste suina africana (PSA) nella logica di individuare ed attuare le misure urgenti di prevenzione e controllo del fenomeno sull'intero territorio alle quali si ritiene gli Enti di gestione delle Aree protette debbano concorrere mediante il potenziamento e l'integrazione delle attività di abbattimento e selezione già dagli stessi poste in essere per il contenimento della specie cinghiale e dei relativi danni.

Ritenuto, pertanto, di definire, ai sensi della DGR n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, come modificata dalla DGR n. 3-7064 del 20 giugno 2023, per l'anno 2025, quale indirizzo formale agli Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette piemontesi, come di seguito riportati, un obiettivo generale comune a tutti gli Enti, nell'ambito del fattore di *performance* organizzativa, in stretta sintonia con le scelte strategiche regionali in materia di aree naturali protette ed un obiettivo inerente ai principi di innovazione, semplificazione e comunicazione:

- a. l'obiettivo generale comune da attribuire in ogni Ente di gestione di Area naturale protetta, da parte del rispettivo Consiglio, al personale con qualifica dirigenziale, nell'ambito della *performance* organizzativa debba essere individuato con riferimento al proseguimento delle attività per rafforzare l'efficacia degli interventi volti a concorrere al depopolamento della specie cinghiale e del relativo monitoraggio, ai fini della gestione dell'emergenza della Peste suina africana in ottemperanza alle previsioni contenute nel PRIU e nell'ordinanza n° 5 del Commissario straordinario;
- b. obiettivo comune inerente agli adempimenti in materia di innovazione, digitalizzazione e

comunicazione della pubblica amministrazione relativo al Recepimento e all'attuazione degli indirizzi contenuti nel "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, aggiornamento 2025", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024.

Ritenuto, inoltre, di individuare l'obiettivo da realizzare in comune tra tutti gli Enti di gestione, a concorrenza della *performance* organizzativa per l'anno 2025, con riferimento all'avviato processo condiviso di ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione agli Enti del sistema al fine del coordinamento dei primi adempimenti connessi all'attuazione della riforma della contabilità Accrual (PNRR, Riforma 1.15 "Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le Pubbliche Amministrazioni, di cui alla determinazione della Ragioneria Generale dello Stato n. 129 del 25 luglio 2025 ed al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2025).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti dalla valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali rientrano nelle risorse finanziarie trasferite ordinariamente ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 19/2009.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dalla valutazione dei dirigenti sono esclusivamente quelli sopra citati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di definire, ai sensi della DGR n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, come modificata dalla DGR 3-7064/2023 del 20 giugno 2023, per l'anno 2025:

1. quale indirizzo formale ai propri Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, come di seguito riportati, un obiettivo generale comune a tutti gli Enti, nell'ambito del fattore di *performance* organizzativa, in stretta sintonia con le scelte strategiche regionali in materia di aree naturali protette e sviluppo sostenibile, ed un obiettivo inerente ai principi di innovazione, semplificazione e comunicazione:

a) l'obiettivo generale comune da attribuire in ogni Ente di gestione di Area naturale protetta, da parte del rispettivo Consiglio, al personale con qualifica dirigenziale, nell'ambito della *performance* organizzativa debba essere individuato con riferimento al proseguimento delle attività per rafforzare l'efficacia degli interventi volti a concorrere al depopolamento della specie cinghiale e del relativo monitoraggio, ai fini della gestione dell'emergenza della Peste suina africana in ottemperanza alle previsioni contenute nel PRIU e nell'ordinanza n° 5 del Commissario straordinario;

b) l'obiettivo comune inerente agli adempimenti in materia di innovazione, digitalizzazione e comunicazione della pubblica amministrazione relativo al Recepimento e all'attuazione degli indirizzi contenuti nel "Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, aggiornamento 2025", approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2024;

2. quale ulteriore indirizzo formale agli Enti di gestione, in stretta sintonia con le scelte strategiche regionali in materia di aree naturali protette e sviluppo sostenibile, l'obiettivo da realizzare in

comune con gli altri Enti di gestione, a concorrenza della *performance* organizzativa, deve essere individuato, per l'anno 2025, con riferimento al processo condiviso di ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione agli Enti del sistema al fine del coordinamento dei primi adempimenti connessi all'attuazione della riforma della contabilità Accrual (PNRR, Riforma 1.15 "Sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le Pubbliche Amministrazioni, di cui alla Determinazione della Ragioneria Generale dello Stato n. 129 del 25 luglio 2025 ed al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2025);

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di trasmettere, nell'ambito dell'attività di indirizzo, coordinamento e supporto di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009, i modelli delle schede per l'attribuzione dei succitati obiettivi ai Direttori da parte dei Consigli degli Enti di gestione;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti dalla valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali rientrano nelle risorse finanziarie trasferite ordinariamente ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 19/2009;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.